



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E
LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO
PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA
MANUTENZIONE PATRIMONIO
Il Responsabile
F.to (Arch. A. Caccia)**

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Il Dirigente
F.to (Ing. G. Zuccherini)**

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA MANUTENZIONE PATRIMONIO**

GENNAIO 2019

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria e lavaggi degli automezzi di proprietà del Comune di Corsico. Il Comune si riserva la possibilità di variare, durante la vigenza contrattuale, l'elenco di cui al predetto allegato, nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli nel caso di eventuali demolizioni, trasferimenti di proprietà o acquisto di nuovi automezzi, una volta esaurito il periodo di validità della garanzia, senza indennizzo alcuno per la ditta manuttrice.

ART. 2 - DURATA

Il contratto avrà durata di 3 anni.

ART. 3 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il servizio oggetto del presente capitolato viene affidato con la formula del “contratto aperto” e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero ed all'importo degli interventi realmente effettuati, in rapporto alle concrete esigenze o necessità dell'Amministrazione, nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. La ditta si impegna ad effettuare, a seguito di comunicazione via fax o telefonica da parte dell'Ufficio competente, il ritiro e la riconsegna del mezzo, nei luoghi indicati dal Comune, senza aumento del costo dell'intervento e sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni che dovessero occorrere ai mezzi, persone o cose durante il trasferimento. Il ritiro del mezzo da riparare dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) ore dalla comunicazione dell'Ufficio competente presso i siti comunali o in altro sito indicato.
2. La ditta, quando l'esigenza e l'urgenza lo richiedano, si impegna ad effettuare le riparazioni anche in sede diversa da quella dell'officina, quando la natura del danno, il trasporto e l'impiego delle attrezzature lo consentano, nelle strutture di proprietà del Comune. Tali riparazioni avverranno sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della ditta affidataria, esonerando l'Amministrazione Comunale per danni ai mezzi, persone o cose che potrebbero verificarsi sia durante il trasferimento sia durante il tempo di permanenza in locali diversi da quelli della ditta.

ART. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi ordinari e straordinari e le riparazioni sugli automezzi dovranno essere curati al fine di conseguire livelli di affidabilità il più possibile elevata, onde ridurre al minimo i guasti, i disservizi, gli interventi e rendere gli automezzi sicuri su strada e idonei al servizio cui sono destinati.
2. La ditta nell'assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di tutte le parti meccaniche, compresi gli accessori, dovrà gestire le procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli come disposto dall'art.80 del “Nuovo Codice della Strada” D.Lg.vo n.285/92 e successive modificazioni.
3. La ditta si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali della casa costruttrice dell'automezzo con le garanzie di legge. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, la ditta è

tenuta a darne comunicazione all'ufficio competente. Previa autorizzazione dell'Amministrazione potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, fermo restando la garanzia di legge. Nel caso in cui la ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dall'automezzo a cura e spese della ditta affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte.

4. Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, verrà attivata la seguente procedura:

➤ Per ogni prestazione la ditta effettuerà una preventiva diagnosi entro un (1) giorno lavorativo dalla presa in carico dell'automezzo e presenterà un preventivo di spesa scritto contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezzari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Sia i costi sia i tempi d'intervento dovranno essere verificati e accettati dall'ufficio competente del Comune, che successivamente, disporrà l'ordine di esecuzione delle prestazioni e l'emissione di apposito buono d'ordine.

➤ Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si potrebbero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati e poi autorizzati dall'ufficio competente del Comune.

5. Ogni automezzo al momento della riconsegna dovrà essere munito di un documento che specifichi in dettaglio il tipo di intervento e lavorazione svolta. Lo stesso documento farà fede come data di inizio garanzia per i lavori eseguiti.

6. Sarà cura della ditta:

➤ presentare la propria polizza RCT o, in mancanza, provvedere alla stipulazione di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati ai beni dell'Amministrazione, a propri dipendenti, a terze persone per fatto o colpa grave propria o dei propri dipendenti e al pagamento degli eventuali indennizzi, affinché il committente resti sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla eventuale non osservanza dei suddetti obblighi;

➤ produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - PREZZI E PAGAMENTI

1. Tutte le manutenzioni, compresi i materiali di consumo, verranno valutate sulla base dei vigenti listini delle case produttrici. Tutti i prezzi si intenderanno diminuiti della percentuale di ribasso come risultante dall'offerta presentata.

2. La ditta è tenuta ad applicare gli sconti offerti su tutti i pezzi di ricambio qualsiasi sia l'anno di immatricolazione dell'automezzo in riparazione. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non vi sia un listino prezzi sul quale basarsi per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi sul listino di prodotti analoghi e applicando gli sconti offerti.

3. Tutto ciò che non è riportato nei listini ufficiali trasmessi all'Amministrazione a seguito dell'affidamento dovrà essere preventivamente concordato.

4. Sarà cura della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione di costo (positiva o negativa) che nel frattempo dovesse intervenire sui prezzi dei listini ufficiali cui si è fatto riferimento nell'offerta, da evidenziare e certificare in termini chiari ogni qualvolta si formula un preventivo e comunque ancor prima della richiesta di prestazione d'opera da parte dell'Amministrazione.

5. Ogni intervento verrà fatturato singolarmente come da buono d'ordine emesso dall'Amministrazione e da preventivo. La ditta dovrà controllare la perfetta corrispondenza della fattura da emettere con i dettagli compresi nel preventivo. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dal Comune entro i termini di legge.

ART.7 REQUISITI DELL'OPERATORE E GARANZIA DELLE PRESTAZIONI

1. La ditta, al fine di poter effettuare, quando richiesto, il ritiro e la riconsegna degli automezzi dovrà avvalersi di personale in possesso delle tipologie di patenti valide per la guida delle categorie di veicoli specificati nell'elenco allegato.

ART. 8 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO

1. La ditta per l'esecuzione del servizio in oggetto dovrà essere in regola con le norme relative alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sui posti di lavoro.

2. La ditta anche se non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalle leggi, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta, la quale ne è la sola responsabile.

2. La ditta, inoltre, è tenuta all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

3. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale dipendente della ditta per tutto ciò che attiene a retribuzioni, contributi assicurativi ed assistenziali, assicurazioni e infortuni, ed a ogni adempimento, prestazione ed obbligo inerente al rapporto di lavoro subordinato dei sindacati soggetti, secondo le leggi e contratti di categoria in vigore.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto assoluto alla ditta di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il servizio oggetto del contratto pena la risoluzione immediata del contratto stesso.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In ogni caso l'Amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e/o compenso per la ditta anche nei seguenti casi:

- a) reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale;
- b) almeno 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo delle prestazioni;
- c) in caso di frode, fallimento o concordato fallimentare;
- d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato o effettuato in violazione di legge;
- e) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o PEC o mail, di eventuali addebiti e la ditta dovrà presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), con lettera raccomandata A/R.

3. In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, i crediti maturati dalla ditta per servizi resi, fatto salvo la richiesta del maggior danno.

ART. 12 - ALTRE DISPOSIZIONI

La ditta ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Segreteria e Contratti ogni variazione relativa alla propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di accettare tali variazioni.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il servizio sarà regolato dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture beni e servizi e dal presente capitolato speciale sottoscritto per completa ed incondizionata accettazione.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia relativa al servizio in oggetto è competente esclusivo il foro di Milano.